REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 45/35 DEL 2.8.2016

Oggetto: Stabilizzazione del personale precario del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015, attuativo dell'articolo 4, comma 10, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125. Recepimento delle linee guida adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 30 luglio 2015.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che il D.L. 31 agosto 2013, n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della L. 30 ottobre 2013, n. 125, all'articolo 4, commi 6, 7, 8 e 9 contiene disposizioni per l'espletamento di concorsi riservati per l'assunzione a tempo indeterminato di personale con contratto di lavoro a tempo determinato (oltre che dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità), in possesso di determinati requisiti individuati dalla stessa legge.

Il comma 10 dell'articolo 4 del citato D.L. n. 101/2013 stabilisce, tra l'altro, che per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli per le assunzioni previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità dello stesso Servizio sanitario nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma in esame precisa che nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri devono essere previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario, nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

La predetta intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è stata espressa in data 22 gennaio 2015 ed in data 6 marzo 2015 è stato adottato, previa proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il D.P.C.M. recante la "disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità", che ha recepito i contenuti della stessa intesa e che consente alle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) di bandire, fino al 31 dicembre 2018, procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale sopra individuato.

Infine, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in data 30 luglio 2015 ha adottato linee guida per l'applicazione dell'anzidetto D.P.C.M., fornendo canoni interpretativi ed indicazioni operative alle Regioni ed alle aziende ed enti del SSN volti a favorire un'omogeneità di comportamenti a livello nazionale.

In proposito, peraltro in armonica continuità con gli orientamenti assunti e con le indicazioni operative già impartite con la deliberazione della Giunta regionale del 12.5.2015, n. 23/7, recante "Indicazioni operative agli Enti ed aziende del Servizio sanitario Regionale in materia di contenimento della spesa relativa al personale, piano di superamento del precariato, proroga graduatorie concorsuali e attivazione procedure di mobilità ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001", si dà pertanto atto che le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono legittimati ad attivare, fino al 31 dicembre 2018, le procedure concorsuali riservate per l'assunzione a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 ed all'articolo 6, comma 4, del D.P.C.M. del 6 marzo 2015, nonché a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità secondo le disposizioni recate dall'articolo 5 del medesimo D.P.C.M. e, nel contempo, si recepiscono le linee guida adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 30 luglio 2015, allegato A alla presente deliberazione, con le quali sono stati forniti canoni interpretativi ed indicazioni operative per un'applicazione omogenea delle disposizioni del predetto D.P.C.M., alle quali le aziende ed enti del S.S.R. dovranno attenersi.

Ferme restando le precisazioni in materia di requisiti di accesso contenute nelle linee guida della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, si sottolinea che l'articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. riserva la partecipazione ai concorsi riservati di cui trattasi al personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non

continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura.

In particolare, per quanto riguarda le procedure di stabilizzazione già previste dall'articolo 1, commi 519 e 558, della L. n. 296/2006 e dall'articolo 3, comma 90, della legge n. 244/2007, si rappresenta che con circolare n. 5/2008, la Presidenza del Consiglio dei Ministri "Dipartimento della Funzione Pubblica" ha chiarito che il personale non dirigenziale ammissibile ai concorsi riservati è quello che:

- era in servizio al 1° gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato già maturato nel quinquennio precedente;
- era in servizio al 1° gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato maturato in virtù di un contratto in essere al 29 settembre 2006, tenendo conto anche del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1° gennaio 2007;
- non era in servizio al 1° gennaio 2007, ma aveva maturato tre anni di tempo determinato nel quinquennio precedente al 1° gennaio 2007;
- era in servizio al 1° gennaio 2008 con tre anni a tempo determinato maturato, in virtù di un contratto in essere al 28 settembre 2007, tenendo conto anche del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1° gennaio 2008.

Si evidenzia altresì che le procedure di stabilizzazione non riguardano il personale dirigente a tempo determinato ex articolo 15-septies del D.Lgs. n. 502/1992.

In proposito si rappresenta che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 5 del 28 novembre 2013 ha precisato che le procedure di stabilizzazione non interessano i dirigenti assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato "in virtù di disposizioni speciali che tengano conto della specifica ed elevata professionalità di tali soggetti e di un contingente limitato di posti" poiché "non si rinvengono in questo caso i presupposti di un utilizzo improprio del tempo determinato in quanto i rapporti di lavoro si svolgono nel rispetto della normativa di riferimento senza determinare aspettative in capo agli interessati".

La medesima circolare precisa altresì che le indicazioni di cui trattasi fanno riferimento agli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 "o sulla base di normative simili previste da normative di settore".

Orbene, si deve ritenere che, in assenza di diverse disposizioni del D.P.C.M. 6 marzo 2015, anche le assunzioni a tempo determinato disposte in attuazione dell'articolo 15-septies del D.Lgs. n. 502/1992 non integrino i presupposti per l'attivazione del procedimento di stabilizzazione, in quanto tale previsione legislativa, del tutto analoga a quella riferita alle amministrazioni dello Stato

contenuta nell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, riguarda l'assunzione, in contingenti predefiniti ed in funzione dello svolgimento di specifiche attività, di soggetti, in possesso di elevata professionalità, per i quali non è configurabile una condizione di "precarietà".

Il Ministero della Salute, con nota circolare prot. n. 43171 del 14 settembre 2015, indirizzata agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome, nell'evidenziare che l'articolo 15-septies del D.Lgs. n. 502/1992 ricalca le disposizioni del citato articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, ha espresso il medesimo orientamento negativo, sostenendo, alla luce delle richiamata circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che "non possono essere ammessi a partecipare alle procedure concorsuali speciali di cui al D.P.C.M. 6 marzo 2015 i dirigenti che abbiano ottenuto gli incarichi ai sensi dell'articolo 15-septies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.".

Alle medesime conclusioni si perviene anche con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell’art. 15-octies del medesimo decreto legislativo, come precisato dal Ministero della Salute con nota circolare prot. n. 13546 del 18.3.2016: questi ultimi non rientrerebbero nell’ambito di contratti ammessi alle procedure di stabilizzazione di cui al D.P.C.M. 6 marzo 2015 in quanto stipulati per progetti finalizzati non sostitutivi dell’attività ordinaria al pari dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Pertanto, in consonanza con quanto già comunicato alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale con nota prot. n. 7519 dell’11.3.2016, a firma del Direttore generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, concernente l’applicazione della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), tutte le assunzioni per le quali le aziende attiveranno le procedure concorsuali riservate di cui al D.P.C.M. 6 marzo 2015 dovranno essere previamente autorizzate dalla Direzione generale della Sanità.

A tal fine le relative richieste di assunzione dovranno essere inserite in un apposito Piano di stabilizzazione, e dovranno essere tenute distinte rispetto alle altre richieste di autorizzazione all'acquisizione di risorse umane di cui alla Delib.G.R. n. 43/9 dell'1.9.2015 e s.m.i..

Si precisa, inoltre, che, fermo restando il vincolo percentuale a valere sulle risorse finanziarie destinate alle assunzioni, posto dall'articolo 3 del D.P.C.M. 6 marzo 2015, la stabilizzazione del personale precario non dovrà determinare, comunque, il superamento dei vincoli di costo per il personale posti dalle fonti legislative ed amministrative nazionali e regionali.

Le procedure concorsuali dovranno essere espletate nel rispetto della normativa statale in materia che, ad oggi, per il personale del Comparto è costituita dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, per il personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e per

la dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

1) di dare atto che le aziende ed enti del SSR sono legittimati ad attivare fino al 31 dicembre 2018, previo rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo punto 5, le procedure concorsuali riservate per l'assunzione a tempo indeterminato del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 ed all'articolo 6, comma 4, del D.P.C.M. del 6 marzo 2015, recante la *"*Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità*",* nonché a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità secondo le disposizioni recate dall'articolo 5 del medesimo D.P.C.M.;

2) di recepire le linee guida per l'applicazione del D.P.C.M. 6 marzo 2015, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 30 luglio 2015, Allegato A alla presente deliberazione, alle quali le aziende ed enti del SSR dovranno attenersi;

3) di stabilire, per quanto riguarda i requisiti di ammissione ai concorsi riservati del personale di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che le aziende ed enti del SSR si attengano anche alle indicazioni richiamate in premessa alla presente deliberazione, contenute nelle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2008 e n. 5/2013;

4) di stabilire che le assunzioni di cui trattasi siano autorizzate dalla Direzione generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, previa richiesta che le aziende ed enti del SSR inseriranno nel Piano di stabilizzazione;

5) di precisare che le assunzioni a tempo indeterminato conseguenti all'espletamento delle procedure concorsuali riservate di cui al precedente punto 2 non dovranno determinare il superamento dei vincoli di costo per il personale posti dalle fonti legislative ed amministrative nazionali e regionali;

6) di precisare che le predette procedure dovranno essere espletate nel rispetto della normativa statale in materia di concorsi del SSN, che, ad oggi, per il personale del Comparto è costituita dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, per il personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e per la dirigenza delle professioni sanitarie

infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008;

È fatto carico alle Aziende Sanitarie di garantire nelle operazioni di stabilizzazione il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento previsti dalle azioni del Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del SSR di cui alla Delib.G.R. n. 63/24 del 15.12.2015;

7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore Generale
Alessandro De Martini

Il Vicepresidente
Raffaele Paci